



N.9

## **Legge sul Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore e sull'Avvocato dei Poveri.**

**Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente Legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella Sua Tornata dellì 22 Marzo 1926:**

### **Art. 1.**

Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore viene nominato, con voto diretto, dal Consiglio Grande e Generale tra i cittadini originari sammarinesi che o sono notai o sono iscritti nell'albo dei difensori presso il Tribunale. Dura in carica fino a che dura la legislatura del Consiglio Grande e Generale, dal quale è stato nominato e ciò a norma della Legge 16 Marzo 1925 N.9.

L'eletto, se impiegato governativo, non potrà rifiutare nè dimettersi dalla carica; se non impiegato potrà dimettersi e rifiutare la carica per giustificato motivo riconosciuto dal Consiglio Grande e Generale.

### **Art. 2.**

Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore esercita le funzioni che gli sono attribuite dalle leggi in vigore e da quelle da emanarsi.

### **Art. 3.**

Il Procuratore del Fisco e Giudice Conciliatore non può, per motivo alcuno, assumere durante la carica patrocinio di cause penali nè di cause civili avanti la Conciliazione.

### **Art. 4.**

La indennità da corrispondersi al detto funzionario è di L. 2000 annue, e, se impiegato dello Stato, di L. 1200 annue.

### **Art. 5.**

Il Consiglio Grande e Generale nominerà, a norma dello art. 1, un Pro Fiscale - Pro Giudice Conciliatore per supplire il Procuratore del Fisco-Giudice Conciliatore nei casi in cui questi, per plausibile motivo riconosciuto dal Commissario della Legge, sia impedito di esercitare le sue funzioni.

Al Pro-Fiscale e Pro-Conciliatore nelle cause penali ordinarie sarà corrisposta una indennità da liquidarsi volta per volta dal Commissario della Legge; nelle cause penali sommarie e in quelle civili di conciliazione sarà corrisposta una indennità fissa di lire venticinque per ogni udienza, qualunque sia il numero delle cause da trattarsi (Decreto Consigliare 5 Dicembre 1921).

#### **Art. 6.**

Nel caso che tanto il Procuratore del Fisco - Giudice Conciliatore quanto il Pro Fiscale - Pro Giudice Conciliatore siano legittimamente impediti provvederà, per le cause penali ordinarie e per le cause civili di conciliazione, il Consiglio dei XII. Nelle cause penali sommarie provvederà il Commissario della Legge, il quale incaricherà della causa o un avvocato iscritto nell'albo dei difensori o un laureato o un membro del Consiglio Grande e Generale: ferma, anche in tali casi, la corresponsione della indennità fissa in lire venticinque.

#### **Art. 7.**

La competenza del Conciliatore è elevata da L. 50 a L. 100; ferme tutte le altre disposizioni della Legge 10 Dicembre 1884.

#### **Art. 8.**

Nelle cause di conciliazione, quando esista difensore iscritto nell'albo del Tribunale potrà essere liquidato in suo favore e a carico del soccombente un compenso da L. 1 a L. 5 per le cause di valore inferiore alle L. 50 e un compenso da L. 5 a L. 15 per le cause tra le L. 50 e le L. 100.

I diritti cursorili per le cause di valore tra le L. 50 e 100 lire saranno quelli indicati nella legge 12 Luglio 1922 N. 25, art. 2, N. 1 ma raddoppiate.

#### **Art. 9.**

Nulla è innovato quanto all'Avvocato dei Poveri.

La sua nomina continuerà ad essere fatta mediante estrazione a sorte tra i difensori iscritti nell'albo del Tribunale escluso il Procuratore del Fisco pro tempore. Però la detta estrazione a sorte anziché avanti il Consiglio Grande e Generale sarà fatta avanti il Commissario della Legge in pubblica udienza e coll'assistenza del Procuratore del Fisco.

#### **Art. 10.**

La presente legge - che abroga quella del 22 Agosto 1914 N. 26 e le altre norme ad essa contrarie - entrerà in vigore col 1° Aprile 1926.

**Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 Marzo 1926.**

I CAPITANI REGGENTI

Valerio Pasquali - Marco Marcucci

IL SEGRETARIO DI STATO

a.i. PER GLI AFFARI INTERNI

Giuliano Gozi